

TI_GERICHTE 14.2001.00030 vom 27. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.00030

FR: TI_GERICHTE 14.2001.00030 du 27 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2001.00030 del 27 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

maggio 1995, in: Rep. 1995, n. 70, e SZIER 1996, 106; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1995 in re Hengst BV v/ Maria Anna Campese [C-474/93]; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, nota 527 ad n. 2423, con rif.; Monique Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, p. 324), convenzione entrata in vigore nelle relazioni tra la Svizzera e l'Italia il 1. dicembre 1992, e quindi applicabile nella fattispecie (cfr. art. 54 CL); che non è contestato – e risulta comunque dal doc. E – che il decreto ingiuntivo 24 marzo 2000 sia stato notificato alla debitrice principale e sia esecutivo ai sensi dell'art. 47 CL nei suoi confronti; che, è vero, questo decreto non è opponibile all'escusso, in quanto non risulta essergli stato notificato; che il fatto che l'esistenza del debito principale sia accertata in una sentenza cresciuta in giudicato, si impone al giudice del rigetto quale fatto oggettivo certo; che anche secondo la giurisprudenza italiana, il giudice può fondarsi sul giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito per stabilire l'esistenza e l'ammontare del debito garantito (cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 2 ad art. 1936), pur riconoscendo al fideiussore anche in tal caso un diritto proprio ad opporre tutte le eccezioni riguardanti l'obbligazione principale (cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 3 ad art. 1945; lo stesso vale per il diritto svizzero: DTF 57 II 527, cons. 4; Georges Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, Basilea e Stoccarda 1979, note 54 ad p. 384, con rif.; Daniel Staehelin, op. cit., n. 134 ad art. 82, con rif.); che l'escusso può quindi, semmai, opporsi al rigetto rendendo verosimili ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF le proprie eccezioni (tra cui vi sono quelle che avrebbe potuto far valere il debitore principale, cfr. art. 1945 CCit. e 502 CO); che in casu l'appellante non ha formulato alcuna censura precisa contro l'esistenza del debito principale; che le altre censure sollevate nell'atto di appello, fondate sugli art. 492 cpv. 4, 496 cpv. 1 nonché 505 cpv. 1 e 2 CO, si rivelano di primo acchito destituite di fondamento, in quanto il contratto è retto dal diritto italiano; che l'appello 2 aprile 2001 va quindi respinto; che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Richiamati gli art. 82 LEF; 492 CO; 116 LDIP; 47 CL; 1936, 1945 CCit.; pronuncia: 1. L'appello 2 aprile 2001 _____ è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla _____ fr. 2'000.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: - _____

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.